

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 145 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 145 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori</i>) | 152 |
| Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 147 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>) | 158 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati. (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 148 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 settembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ivi incluso il parere della Commissione Bilancio.

Comunica poi che l'onorevole Roberto Caon (LNA) sostituirà per il prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo l'onorevole Paolo Grimoldi (LNA).

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, presenta emendamenti (*vedi allegato 1*), di cui

raccomanda l'approvazione, volti, in alcuni casi, a recepire i rilievi recati nei pareri di talune Commissioni competenti in sede consultiva, e in altri casi, a interventi di coordinamento sostanziale del testo.

Segnala, quindi, che l'unico parere a non essere stato completamente recepito è quello espresso dalla Commissione Agricoltura le cui osservazioni non accolte, qualora riproposte sotto forma di emendamenti in Assemblea, potranno essere riconsiderate durante l'esame in Aula.

Infine, fa presente che, nelle more di un supplemento di istruttoria riguardo agli effetti finanziari, non ha inteso presentare emendamenti di modifica dell'articolo 22, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Invita, in conclusione, ad un uso moderato del potere emendativo in Aula, anche in considerazione del lavoro condiviso svolto in Commissione.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

DAVIDE CRIPPA (M5S), con riferimento alle condizioni della Commissione Bilancio, in particolare quelle agli articoli 22 e 26-ter, evidenzia che quasi tutte le scelte politiche sono suscettibili di determinare minori introiti, come paradossalmente potrebbe verificarsi nel caso di una scelta energetica che favorisse il nucleare in sostituzione delle centrali a carbone. Ribadisce quindi la necessità che la politica possa effettuare liberamente le proprie scelte, tanto più quanto queste corrispondono ad esigenze di tutela ambientale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte emendative 1-bis. 100, 2-bis.100, 2-bis.101, 2-bis.102, 5-bis. 100, 5-bis.101, 8-bis.100, 9.100, 10-bis.100, 10-ter.100, 11.100, 11.101, 13.100, 13.101, 13.102, 14.100, 14.101, 14.102, 14-bis.100, 14-octies.100, 14-decies.100, 16.100, 16.101, 22.100, 22.101, 23.100, 23.101, 26.100, 26-bis.100, 26-ter.100, 30.100, 30.101, 33.100, 35.100, 36.100 e Tit.100 dei relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma: le parole: Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, Titolo V, Titolo VI, Titolo VII, Titolo VIII, Titolo IX, Titolo X, Titolo XI, sono sostituite, rispettivamente con le seguenti: Capo I, Capo II, Capo III, Capo IV, Capo V, Capo VI, Capo VII, Capo VIII, Capo IX, Capo X, Capo XI; all'articolo 5-bis, capoverso secondo periodo, dopo le parole: « e di monitoraggio » sono aggiunte le seguenti: « relative alla valutazione »; all'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso ART. 5, comma 1, le parole: « presente Titolo » sono sostituite dalle seguenti: « presente Capo »; all'articolo 7-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private »; all'articolo 7-bis, comma 1, le parole: « su richiesta degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti locali, su loro richiesta, » e le parole: « soluzioni di efficientamento » sono sostituite dalle seguenti: « iniziative per l'impiego efficiente »; all'articolo 8-ter, le parole: « a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana » sono sostituite con le seguenti: « al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica »; all'articolo 12-bis, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente lettera b): all'allegato 2: 1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto « ; 2) alla tabella 6.A sono soppresses le voci: « 17 02 01 – Legno » e « 19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06; all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: « comma 10 » sono aggiunte le seguenti: « , alla lettera a), »; all'articolo 14-novies, le parole: « a consumo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sul mercato »; all'articolo 15-bis,

comma 1, le parole da: « ; a tali fini », fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . 2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati »; all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole: « dovranno riguardare la » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della »; all'articolo 23, comma 9, capoverso 4-*ter*, la parola: « attrezzatura » è sostituita dalla seguente: « realizzazione »; all'articolo 30, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei ».

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel prendere atto delle proposte di correzioni di forma, dichiara di condividerle richiamando, in particolare, l'attenzione sul tema recato dall'articolo 8-*ter*, sul quale il proprio gruppo è da sempre assai sensibile.

La Commissione approva le correzioni di forma.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia l'intenzione di svolgere le funzioni di relatore per la minoranza nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Roberto CAON (LNA) preannuncia l'intenzione di svolgere anch'egli le funzioni di relatore per la minoranza nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire all'onorevole Bratti e all'onorevole Borghi il mandato a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo, risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.145, 5.05, 6.55, 6.07, 7.142, 7.141, 7.143, 7.144, 10.45, 15.010, 16.016, 32.017, 39.7, 39.05 (*vedi allegato 2*) e che il termine per la presentazione dei subemendamenti, già fissato alle ore 16 della giornata odierna, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi teste conclusasi, è differito alle ore 20.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla relatrice chiarimenti in ordine alle ragioni che sottendono alla presentazione dell'articolo aggiuntivo 16.016, che dispone l'applicazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del Decreto del

Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Chiede altresì chiarimenti circa le motivazioni sottese alla presentazione dell'articolo aggiuntivo 39.05 che, nel recare modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, attuativo della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, dispone in un diverso ordine le fonti energetiche previste dalla norma del suddetto decreto legislativo.

Chiara BRAGA, *relatore*, rileva l'inopportunità di procedere ad una discussione riguardante il merito delle singole proposte emendative presentate, la quale, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, avrà inizio a partire dalla giornata di lunedì 13 ottobre.

Claudia MANNINO (M5S) evidenzia come le richieste di chiarimenti formulate dal collega Crippa siano finalizzate esclusivamente a comprendere la *ratio* degli emendamenti in questione, sui quali non è stato possibile discutere nel corso delle precedenti sedute, essendo stati presentati nella giornata odierna.

Enrico BORGHI (PD) rileva come la richiesta di un rinvio dell'esame con votazioni sugli emendamenti a lunedì 13 ottobre sia stata presentata proprio dal M5S e, come, quindi, la discussione sugli emendamenti del relatore vada rinviata a quella sede.

Chiara BRAGA, *relatore*, fornendo i chiarimenti richiesti, segnala che l'emendamento 16.016 è finalizzato all'introduzione di una norma che consentirà di scongiurare il rischio di un'interruzione dell'erogazione di servizi rivolti ai cittadini, mentre l'articolo aggiuntivo del relatore 39.05 è volto a modificare una norma di recepimento di una direttiva dell'Unione europea, al fine di darne una più corretta applicazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a lunedì 13 ottobre prossimo, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati.

(Alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, che reca l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e degli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 final, la Raccomandazione 2014/C 247/11, da parte del Consiglio ECOFIN. Tale documento reca 8 Raccomandazioni che, concernono: il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2014 e di quelli attinenti al pareggio strutturale di

bilancio per il 2015; il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale; in merito alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, l'aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE; il rafforzamento del settore bancario; la necessità di monitorare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro, valutando la necessità di ulteriori interventi; la riduzione dei tassi di abbandono scolastico; con riguardo alla formazione ed all'orientamento professionale; la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali, semplificando inoltre procedure degli appalti pubblici; la necessità di garantire, con riguardo alle industrie di rete, la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenziamento della gestione portuale. La Nota di aggiornamento evidenzia quindi gli interventi adottati dal Governo in risposta alle raccomandazioni del Consiglio europeo, specificandone finalità ed interventi programmatici. Relativamente alle parti di competenza della Commissione, con riferimento alla Raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, segnala che la Nota di aggiornamento al DEF 2014, richiama l'attenzione sulle misure contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014, che riguardano, in particolare la riduzione dal 15 al 10 per cento, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cosiddetta « cedolare secca », ovvero dell'imposta sostitutiva sui proventi delle locazioni, purché a canone concordato e stipulate in specifiche aree geografiche. Fa presente che sono richiamate, inoltre, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 21), che consente di dedurre dall'imponibile delle persone fisiche non esercenti attività commerciali il 20 per cento della spesa sostenuta per la costruzione su terreno proprio o l'acquisto di immobili, se effettuati direttamente dall'impresa costruttrice o esecutrice dei la-

vori, a condizione che l'abitazione sia affittata per almeno otto anni a canone concordato, oppure con canoni da *social housing*.

Rileva che la Nota richiama altresì le misure, contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014, contro le occupazioni abusive di immobili e a tutela dei contratti di locazione sorti in seguito all'applicazione delle norme per contrastare la prassi delle cosiddette locazioni « in nero ». Per quanto riguarda le misure di sostegno fiscale alle imprese, segnala che si fa riferimento al credito di imposta IRES e IRAP, fino a un massimo del 50 per cento per tutte le opere pubbliche costruite in *project financing*, che comportano un investimento superiore ai 50 milioni, ma entro il limite massimo di 2 miliardi.

Con riferimento alla Raccomandazione 3, riguardante l'efficienza della pubblica amministrazione e la giustizia, osserva che la Nota di aggiornamento richiama, in particolare, l'ulteriore potenziamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza) ad opera del Decreto-Legge n. 90 del 2014, con il trasferimento a detta Autorità dei compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La stessa ANAC cui è attribuito anche il cd. precontenzioso su questioni insorte durante le gare pubbliche, è ridenominata « Autorità nazionale anticorruzione ». Segnala, in particolare, che lo stesso decreto-legge attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che si avvale a tal fine di una Unità operativa speciale – compiti di sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento « EXPO Milano 2015 ». Con riferimento alla Raccomandazione n. 5, riguardante il mercato del lavoro e misure di contrasto al disagio sociale, fa presente che la Nota di aggiornamento richiama le numerose disposizioni in materia di emergenza abitativa, introdotte dal Decreto-Legge n. 47 del 2014, come ad esempio, l'incremento delle dotazioni del cosiddetto « Fondo lo-

cazioni» di complessivi 100 milioni nel biennio 2014-2015 e del Fondo a favore degli inquilini in situazione di morosità incolpevole di complessivi 226 milioni per il periodo 2014-2020 (articolo 1), nonché la modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 2). Con riguardo alla Raccomandazione 7, riguardante misure in materia di semplificazione, evidenzia che la Nota richiama le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 relative, tra l'altro, alle procedure ed agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, alle procedure di bonifica di siti contaminati e per il recupero dei rifiuti ed in materia di valutazioni ambientali, nonché quelle contenute nel decreto legge n. 133 del 2014 in materia di disciplina delle terre e rocce da scavo e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Rileva che sono altresì richiamate le misure di semplificazione riguardanti le varianti in corso d'opera e gli oneri formali per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, contenute nel decreto-legge n. 90 del 2014. Relativamente alla Raccomandazione 8, che richiama anche le infrastrutture strategiche in campo energetico, osserva che la Nota ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2014 identifica le categorie di opere da considerare strategiche, che saranno assoggettate ad un iter semplificato. La Nota rileva inoltre che la procedura per l'individuazione delle infrastrutture energetiche si concluderà entro l'anno con l'adozione di un provvedimento che individuerà i criteri per selezionare le infrastrutture energetiche strategiche, in particolare i nuovi terminali GNL, coerenti con le previsioni contenute nella Strategia Energetica Nazionale, a cui applicare il meccanismo incentivante. Rammenta che sono richiamate, inoltre, una serie di misure in materia di appalti ed infrastrutture contenute nel decreto-legge n. 133 del 2014, con particolare riferimento a quelle volte per velocizzare gli interventi di potenziamento delle tratte ferroviarie Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo e in materia di investimenti aeroportuali (articolo 1), non-

ché quelle relative al completamento delle opere segnalate dagli enti locali (articolo 4), che prevedono procedure accelerate e l'esclusione delle spese dal Patto di Stabilità interno fino ad un massimo di 250 milioni per il 2014. Rileva che la Nota sottolinea, infine, la particolare valenza ambientale di alcune misure del decreto-legge da ultimo richiamato: dalla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione (articolo 7, comma 8), cui sono destinati 110 milioni di euro, al programma di bonifica delle aree di rilevante interesse nazionale, individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni (articolo 33) Nel passare all'esame dei contenuti dell'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, ossia del XII° Allegato infrastrutture, ricorda che l'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), da presentare entro il 10 aprile al Parlamento, venga presentato il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 443/2001 e lo stato di avanzamento relativo all'anno precedente (cd. Allegato infrastrutture). Ricorda altresì che partire dal 2011, la presentazione dei predetti allegati si è articolata in due momenti corrispondenti alla trasmissione del DEF, in cui vengono in genere enunciate le linee guida ovvero i principali elementi di informazione da far confluire nei documenti presentati con la Nota di aggiornamento. Segnala che in allegato al DEF 2014 è stato presentato un aggiornamento del Programma, che conteneva le misure programmatiche oggetto della politica infrastrutturale nel prossimo triennio, incluse le riforme e gli interventi prioritari con il relativo cronoprogramma, e lo stato di avanzamento delle singole opere.

Fa presente che il XII Allegato infrastrutture, trasmesso il 3 ottobre 2014 al Parlamento, è volto a evidenziare il raccordo tra la strategia europea in materia di trasporti e infrastrutture e quella na-

zionale, soprattutto alla luce del semestre italiano di Presidenza, nonché ad aggiornare ulteriormente il quadro programmatico con le relative esigenze finanziarie e l'avanzamento delle opere. Evidenzia che nella parte introduttiva, l'Allegato contiene indicazioni sull'attività della presidenza italiana dell'UE in materia di trasporti. Rileva che, in particolare, vengono indicate le priorità nei settori ferroviario, aeroportuale, stradale e delle politiche urbane. Osserva come, a quest'ultimo proposito, viene sottolineata l'importanza di risolvere i problemi legati alla mobilità nei nodi urbani anche per ragioni legate al rispetto dell'ambiente e che la centralità delle città è un tema che la Commissione ha affrontato in passato in alcune occasioni. Sottolinea che il documento in esame presenta alcuni elementi di continuità con i precedenti allegati, in quanto evidenzia l'importanza del raccordo tra la programmazione infrastrutturale europea e quella nazionale e l'opportunità di approfondire la possibilità di un ricorso alla cosiddetta « *golden rule* », al fine di escludere gli investimenti in materia di infrastrutture dai vincoli di bilancio europei.

Rileva che l'allegato contiene poi un'analisi della normativa nel settore dei trasporti in Italia, al fine di verificare il rispetto delle condizionalità *ex ante* richieste dalla Commissione dell'Unione europea nell'ambito delle politiche di coesione. Osserva come si tratti, nella sostanza, di dimostrare, ai fini della stipula dell'accordo di partenariato che dovrà disciplinare l'utilizzo dei fondi di coesione il rispetto di alcuni requisiti. In tale quadro l'allegato infrastrutture, secondo quanto riportato nel documento in esito ad un approfondimento condotto nell'ambito del tavolo di lavoro sulla condizionalità *ex ante*, intende soddisfare la condizionalità connessa all'esistenza di un piano generale dei trasporti contenente la definizione delle priorità di investimento integrando la struttura dell'Allegato infrastrutture nel Documento di economia e finanza e definendo una serie di contenuti integrativi dell'Allegato. Il 12° Allegato dedica un capitolo a parte alle finalità strategiche da

finanziare nel triennio 2014/2016, che vengono declinate in cinque distinte priorità funzionali e che dovrebbero rappresentare una revisione delle priorità indicate nei precedenti documenti programmatici, atteso che si tiene conto di quanto assegnato nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nel decreto-legge n. 69 del 2013 e nel decreto-legge n. 133 del 2014. Il documento dedica, inoltre, una sezione alle misure contenute nel decreto legge n. 133 del 2014, in corso di esame presso la Commissione. Fa presente che da ultimo, l'aggiornamento dell'Allegato reca lo stato di avanzamento complessivo del Programma elencando le macro opere, le opere in esse contenute, con il dettaglio relativo allo stato di attuazione e ai costi e alle relative disponibilità. In proposito, segnala che la « Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del programma infrastrutture strategiche » reca un costo totale delle opere aggiornato in 234.932 milioni di euro (era di 232.998 milioni di euro ad aprile 2014) con una disponibilità pari a 120.843 milioni (era di 118.323 milioni di euro ad aprile 2014). Per un raffronto tra le informazioni contenute in tale tabella e quelle dei due precedenti allegati rinvia alle considerazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. Segnala, però, che si registrano alcune variazioni nelle varie categorie di opere e che entrano a far parte del programma delle infrastrutture strategiche due nuove categorie di opere, che raggruppano una serie di interventi finanziati dai decreti legge n. 145 del 2013 (cd. « Destinazione Italia ») e n. 133 del 2014. Ulteriori tabelle riguardano l'elencazione dei fondi revocati e riassegnati, le opere in realizzazione e in progettazione, lo stato di avanzamento per lotti costruttivi. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, alla luce delle osservazioni e degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità di carico trasportato ».

1-bis. 100

ART. 2-bis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a: per l'anno 2015 con le seguenti: Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei pro-

venti delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2-bis. 100

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di bike pooling con le seguenti: , di bike pooling e di bike sharing.

2-bis. 101

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

2-bis. 102

ART. 5-bis.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può essere con la seguente: è

5-bis. 100

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti con le seguenti: in conformità alle linee

guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

5-bis. 101

ART. 8-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: « nella titolarità del medesimo soggetto giuridico » sono sostituite dalle seguenti: « nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

8-bis. 100

ART. 9.

Al comma 1, lettera « a), primo periodo, sostituire le parole: e del venti per cento *con le seguenti:* o del 20 per cento.

9. 100

ART. 10-bis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-bis. 100

ART. 10-ter.

Al comma 1, dopo le parole: è adottato *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

10-ter. 100

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

11. 100

Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 *con le seguenti:* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

11. 101

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso g-bis, dopo la parola: costi standard *aggiungere le seguenti:* , comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

13. 100

Sopprimere il comma 2.

13. 101

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni con le seguenti; il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali con le seguenti: fino ad un massimo di quindici unità,.

13. 102

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura fino a: 549/1995 con le seguenti: la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995.

14. 100

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.

14. 101

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: catasto regionale dei rifiuti aggiungere le seguenti: o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività.

Conseguentemente alla medesima lettera capoverso 3-septies:

dopo la parola: 1 ARPA aggiungere le seguenti: o l'organismo di cui al comma 3-quinquies;

14. 102

ART. 14-bis.

Sopprimerlo.

14-bis. 100

ART. 14-octies.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

« ART. 232-bis.

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro.»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma ».

14-octies. 100

ART. 14-decies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14-decies.

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Con regolamento » fino a: « su proposta » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto ».

14-decies. 100

ART. 16.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive aggiungere le seguenti: 2006/66/CE,.

16. 100

Sopprimere il comma 4.

16. 101

ART. 22.

Al comma 2, capoverso « articolo 63 », comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La Conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti.

22. 100

Al comma 7, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

22. 101

ART. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico» *con le seguenti:* sono soppresse.

23. 100

Al comma 3, capoverso 4.bis, primo periodo, dopo le parole: l'inottemperanza aggiungere le seguenti: all'ingiunzione di cui al comma 2.

23. 101

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 100

ART. 26-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26-bis.

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 KW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».

26-bis. 100

ART. 26-ter.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo il comma 4 dell'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi autorizzate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione di fluidi liquidi o gassosi in pressione nel sottosuolo, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo *shale gas*. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo *shale gas*, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente comma determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

26-ter. 100

ART. 30.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rappresentanti delegati, aggiungere le seguenti: un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,.

30. 100

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

30. 101

ART. 33.

Al comma 1, dopo le parole: 1 presente legge aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i

pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

33. 100

ART. 35.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

35. 100

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 100

Al titolo, sopprimere le parole: (collegato alla legge di stabilità 2014).

Tit. 100

ALLEGATO 2

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al articolo 1, comma 11, primo periodo, dopo le parole: dall'entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.

1. 145. La Relatrice.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud, è qualificata quale infrastruttura di rilevanza strategica nazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia-Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma Infrastrutture strategiche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentra alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato Autostrada Cispadana, e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia-Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e la società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista

dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

4. La regione Emilia Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera f-bis), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazioni e sue misure attuative, provvederà, conseguentemente, a porre in essere le norme legislative e finanziarie atte a garantire il contributo pari ad euro 179.700.000.00, quale partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera, che verrà corrisposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in dieci quote annuali costanti posticipate, la prima delle quali entro 120 giorni dalla firma del verbale inizio lavori.

5. 05. La Relatrice.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai

benefici di cui al comma 7-*sexies* interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata.

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*septies*;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*septies*;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*septies*. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma

7-*sexies* sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

7-*quater*. Ai fini della presente normativa si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30Mbits e di *upload* di almeno 3Mbits su una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100Mbits e di *upload* di almeno 10Mbits su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, PA, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-*quinquies*. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-*quater*), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-*sexies* possono essere concessi solo ad un soggetto.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma *7-ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma *7-sexies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito web del Ministero dello sviluppo Economico. Sul sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovverosia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.

Nel 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione Europea.

Entro il 30 aprile 2015 il Mise pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri ope-

ratori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative e di controllo attuative dei commi da *7-ter* a *7-septies*, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012.

2. All'articolo 6, comma *4-ter* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « ripristino del manto stradale » sono inserite le seguenti: « nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti »;

b) dopo le parole: « banda larga e ultralarga », è soppressa la parola: « anche ».

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 « Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni, dopo l'articolo *87-bis* è inserito il seguente:

« ART. 87-ter. — (*Variazioni non sostanziali degli impianti*). — 1. Al fine di acce-

lerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.»

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « degli edifici come ambienti abitativi » sono soppresse e dopo le parole: « pertinenze esterne » sono aggiunte le seguenti: « con dimensioni abitabili ».

6. 55. La Relatrice.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

1. All'articolo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito con il seguente:

« Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,

e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);

b) all'articolo 91, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

ART. 135-bis.

(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio

si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 01 luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, « predisposto alla banda larga ». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide GEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

6. 07. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno

2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, dotato di personalità giuridica, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 »;

Conseguentemente:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) unicità della gestione »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentita la gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n.36, in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province o delle città metropolitane della Regione. »;

al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione ».

al comma 1, lettera i), alinea, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: *a)* a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; *b)* a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; *c)* a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. »

al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: della depurazione delle acque *con:* idrico;

b) sostituire le parole: o urbanistico *con:* ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore;

c) sostituire le parole: Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative *con le altre;*

Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.

al comma 7, apportare le seguenti modifiche;

a) sostituire le parole: entro il 30 settembre 2014 *con:* entro il 31 dicembre 2014;

b) sostituire le parole: è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo » *con le altre:* può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo.

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: « i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali » sono aggiunte le seguenti: « o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ».

7. 142. La Relatrice.

Al comma 1 lettera d) capoverso « ART.149-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. »

7. 141. La Relatrice.

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9-ter Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

« 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016. »

9-quater. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

« 367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo. »

9-quinquies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013.

7. 143. La Relatrice.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al comma 256, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse che sono riversate sulle contabilità speciali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero di cui al successivo comma 351. »

7. 144. La Relatrice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125, rubricato « Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti », il comma 5 è così modificato:

1. Alla lettera *a)*, le parole: « Tali operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;

2. Alla lettera *b)*, tra le parole: « per l'effettuazione delle operazioni » e « di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ».

10. 45. La Relatrice.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

1. Alla lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: « il cessionario è ima banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari ».

15. 010. La Relatrice.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ART. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »

16. 016. La Relatrice.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del

25 ottobre 1993 », sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ».

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. ».

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.

All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-quater*, aggiungere la seguente:

«*l-quinquies*: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione della sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. ».

3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammon-

tare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

32. 017. La Relatrice.

All'articolo 39, comma 1, lettera c), sostituire le parole: uso promiscuo ai dipendenti *con le seguenti:* disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

39. 7. La Relatrice.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).

1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera *tt)* è sostituita dalla seguente:

«*tt)* teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o tele raffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

il 50 per cento di calore di scarto;

il 75 per cento di calore cogenerato;

il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; »

39. 05. La Relatrice.